

**impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11331 del 22/05/2014**

Regolamento di competenza - Natura impugnatoria - Raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto - Applicabilità. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11331 del 22/05/2014

In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, il ricorrente può essere obbligato, in caso di rigetto integrale, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, giusta applicazione della norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, introdotta dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013.

Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11331 del 22/05/2014